

Comune di Castel di Tora

(Provincia di Rieti)

Regolamento

per le attività di campeggio libero e isolato con tende nel territorio del Comune di Castel di Tora

Art. 1

Il territorio del Comune di Castel di Tora è soggetto ai vincoli ambientali delle aree naturali protette.

Promuovere lo sviluppo turistico-culturale, sportivo ed ecologico significa anche disciplinarne le attività tenendo conto delle seguenti leggi regionali:

N. 24/98 - Pianificazione paesistica;

N. 29/87 - Circolazione fuoristrada dei veicoli a motore;

N. 29/97 - Norme in materia di aree naturali protette Regionali;

N. 59/85 - Disciplina dei complessi ricettivi campeggistici e relativo regolamento di attuazione n. 2/93 (pubblicato sul BURL n. 29 del 20.10.1993);

N. 87/90 - Legge sulla pesca, come modificata dalla L.R. N. 16/95.

Art. 2

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente in materia e in particolare delle disposizioni in vigore nel territorio del Comune di Castel di Tora Provincia di Rieti, lo svolgimento delle attività di campeggio libero ed isolato con tende all'interno del territorio stesso. Le zone di applicabilità riguardano tutte le aree del territorio del Comune di Castel di Tora escluse quelle specificatamente indicate nell'art. 7 del presente regolamento, salvo alcune limitazioni, per chi pratica la pesca sportiva, come da decreto provinciale del 27/05/99 e successive modifiche o integrazioni.

Art. 3

Ai sensi dell'art. 5, legge Regionale 3 maggio 1985, n° 59, il Sindaco, accertata l'esistenza dei requisiti minimi di carattere igienico-sanitario e di tutela dell'ambiente, può autorizzare al singolo utente il campeggio libero e isolato su zone determinate e per periodi limitati comunque non superiori a quindici giorni. La tenda dovrà essere

posizionata ad una distanza non inferiore a 10 metri da qualsiasi specchio o corso d'acqua. La circolazione fuori strada è consentita: per le operazioni di carico e scarico dei natanti sul Lago del Turano; nei casi previsti dall'art. 2, comma e), della L.R. n° 29/87; per portatori di handicap provvisti di relativo tesserino. La normale circolazione è comunque consentita nelle strade carrozzabili e di accesso, ove non esista un esplicito divieto, intendendo elementi costituenti le strade, oltre la carreggiata, la banchina, la cunetta, le aree adiacenti utilizzate per la sosta, per il parcheggio e per l'inversione di marcia nonché le piazzole di intersezione (art. 1 comma 1 L.R. 29/87). I campeggiatori sono obbligati a mantenere i luoghi puliti da ogni genere di sporcizia. I rifiuti solidi urbani eventualmente prodotti, dovranno essere depositati nei punti di raccolta più vicini, nel pieno rispetto delle norme igieniche e ambientali, per non incorrere nelle sanzioni amministrative.

Art. 4

Per poter campeggiare nelle località è necessario richiedere apposita autorizzazione al Comune di Castel di Tora, indicando il numero dei giorni e il numero di persone previsti e versando un contributo per rimborso spese, che per l'anno 2004 è stato stabilito, in Euro 2,00 (DUE) a tenda per il primo giorno e in Euro 1,00 (UNO) per quelli successivi sino ad un massimo di quindici giorni. I residenti sono esenti dal versamento del contributo, ma non dalla richiesta di autorizzazione. I ricavi provenienti da questa attività saranno utilizzati per migliorarne i servizi. Il versamento può essere fatto contestualmente alla richiesta di autorizzazione presso l'Ufficio URP del Comune di Castel di Tora. L'attività di campeggio può essere delegata ad associazioni, cooperative e società, previa intesa con il Comune. L'autorizzazione può essere richiesta anche attraverso associazioni o privati delegati dal Comune che espongono l'apposita autorizzazione e trasmessa immediatamente agli uffici comunali. Le Autorità Comunali potranno limitare o sospendere le autorizzazioni per il campeggio, per eccessivo affollamento, per pubblica sicurezza, specifiche contingenze o per mancanza di requisiti minimi di carattere igienico-sanitari o di tutela dell'ambiente.

Art. 5

Per campeggio libero temporaneo nel Comune, si intende l'attività di sosta e pernottamento al di fuori di campeggi appositamente attrezzati - come definiti nella legge n. 2651 del 30 dicembre 1937 e successive modifiche e dalle diverse leggi regionali - con ausilio di tende mobili o altre forme di bivacco temporaneo. Le attività svolte con roulotte, camper o altro mezzo motorizzato adeguato, anche temporaneamente, a tali attività, *non sono pertanto consentite* nelle località di cui all'art. 3 e si possono invece svolgere nelle apposite aree attrezzate, localizzate nei pressi del centro abitato o in aree antropizzate.

Art. 6

I campeggiatori e gli altri ospiti temporaneamente presenti nelle aree di campeggio, sono tenuti al rigoroso rispetto dell'ambiente e della natura dei luoghi e, in particolare, devono attenersi alle seguenti norme:

- E' vietato il taglio delle piante;
- E' vietata qualsiasi forma di danneggiamento della vegetazione;
- E' vietata qualsiasi manomissione del terreno e, in particolare, intorno alle tende, la realizzazione del solco per la raccolta delle acque piovane;
- E' vietata qualsiasi azione/attività comunque in contrasto con le caratteristiche e la quiete della località, e in particolare, fare schiamazzi, introdurre sostanze nocive e inquinanti;
- Fuori dei siti appositamente attrezzati l'accensione di fuochi è regolata dalla normativa vigente. Agli agenti del CFS, delle forze di Polizia e dei Guardia Parco nella zona ricadente nella Riserva Naturale Monte Navegna Monte Cervia è demandata la sorveglianza ed i controlli per la repressione dei reati ambientali, ferma restando la responsabilità degli interessati per qualsiasi danno a persone o cose.
- Lo smaltimento dei rifiuti solidi, di qualunque genere e dimensione, dovrà essere effettuato esclusivamente negli appositi contenitori R.S.U. allestiti appositamente dal Comune.

Art. 7

Le aree escluse sono:

Centri abitati;

Impianti sportivi;

Spiagge attrezzate;

In prossimità di strade comunali o provinciali;

In prossimità del cimitero;

Negli spazi verdi attrezzati;

Ai contravventori sono applicate le sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 8

Il campeggio, adeguatamente promosso dall'Ente, richiede la massima attenzione e il più rigoroso rispetto della natura e della normativa di tutela da parte dell'utente, che può opportunamente informarsi tramite le strutture di servizio, le Guardie delle Stazioni del CFS e la documentazione illustrativa disponibile, anche gratuitamente, presso il Comune, il Punto di Informazioni Turistica (PIT), gli Uffici della Riserva Naturale Monte Navegna Monte Cervia, le organizzazioni turistiche e gli esercenti le attività commerciali delegate. Il Comune di Castel di Tora conta molto sulla disponibilità e la collaborazione, da parte dei campeggiatori, affinché i luoghi da essi frequentati possano conservare integre tutte le caratteristiche, le attrattive e le particolarità che le rendono oggetto di interesse e fruizione.

Art. 9

L'autorizzazione del Comune viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi e di proprietà dei terreni.

Art. 10

La Giunta Municipale è delegata a modificare la tariffa del rimborso spese dovute dai campeggiatori, secondo le esigenze future.